

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1395-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEPI)

Comunicata alla Presidenza il 24 settembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse
dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ambito internazionale sono stati costituiti alcuni organismi finanziari multilaterali aventi lo scopo di indirizzare verso i Paesi in via di sviluppo le risorse finanziarie rese disponibili dalla partecipazione dei Paesi industrializzati. Questi organismi finanziari operano a livello mondiale e regionale, concedendo prestiti a medio e lungo termine su progetti di sviluppo, praticamente senza interessi e quindi senza profitti per i Paesi sottoscrittori.

La presenza italiana in questi organismi si inquadra nella politica di solidarietà internazionale, e consente altresì alle imprese italiane di partecipare nei mercati internazionali alle gare relative alla progettazione ed esecuzione dei lavori e alla fornitura di beni e servizi.

L'IDA (Associazione internazionale per lo sviluppo) è uno degli organismi finanziari internazionali a cui partecipa il nostro Paese. Essa opera nell'ambito della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, allo scopo di erogare prestiti a condizioni di particolare favore ai Paesi più poveri tra quelli in via di sviluppo. Come altri analoghi fondi internazionali l'IDA è costretta a ricostituire periodicamente le proprie risorse finanziarie mediante i contributi dei Paesi sottoscrittori. E ciò fino a quando i rientri dei prestiti concessi ai destinatari non renderanno il fondo autosufficiente.

La nostra adesione all'IDA è stata autorizzata con la legge 12 agosto 1962, n. 1478, che fissava la quota iniziale di partecipazione italiana in dollari USA 18.160.000 pari a lire italiane 11.550 milioni (al tasso di cambio FMI). Su questa base si sono avute cinque ricostituzioni delle risorse — alle quali l'Italia ha partecipato con regolarità mediante successivi versamenti — l'ultima delle quali (la quinta), per dollari USA 295.900.000, è stata autorizzata con la legge 29 settembre 1980, n. 579.

Con il presente disegno di legge viene autorizzata la partecipazione del nostro Paese alla sesta ricostituzione delle risorse finanziarie dell'IDA, che su un totale di 12 miliardi di dollari USA stabilisce la quota italiana (del 3,85 per cento) in dollari USA 462 milioni, pari a lire 377.223 milioni (al tasso di cambio FMI di lire 816,500 al 5 ottobre 1979).

Il considerevole incremento registrato nella ricostituzione del fondo IDA trae origine dal drammatico deterioramento delle condizioni economiche e sociali dei Paesi assistiti più poveri (Bangladesh, Indonesia, Birmania, Kenia, Pakistan, India, Niger, ecc.) che pur avendo assorbito la maggior quota delle risorse, hanno registrato nel corso degli anni '70 un aumento del reddito *pro capite* del solo 1 per cento.

Le condizioni applicate sui crediti IDA sono: scadenza a 50 anni; periodi di mora di 10 anni prima che abbia inizio il rimborso del capitale e nessun interesse (salvo lo 0,75 per cento, per spese di amministrazione). Il 90 per cento dei crediti dell'IDA va a 40 Paesi con un reddito medio *pro capite* di 200 dollari (World Bank Atlas 1979), ad economia rurale, ed in particolare ai Paesi molto poveri dell'Asia meridionale e dell'Africa subsahariana. La maggior parte dell'attività dell'IDA si svolge nel campo dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, nonché per opere di urbanizzazione primaria e per progetti ad alto contenuto sociale (miglioramento della produttività, aumento dell'occupazione e dei redditi, livelli accettabili di alimentazione, abitazione, educazione e sanità per i gruppi compresi nel progetto finanziato).

In particolare nel 1980 il programma di attività dell'IDA è ammontato a 3.838 milioni di dollari USA per 103 progetti assistiti distribuiti in 40 Paesi. I progetti agricoli finanziati nello stesso anno 1980 hanno apportato benefici a 4.800.000 famiglie e hanno dato luogo ad un incremento della pro-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

duzione cerealicola di 3,4 milioni di tonnellate.

In rapporto alla natura e alle finalità di questi interventi finanziari, la Commissione finanze e tesoro ha chiesto al Governo — ottenendone il massimo di collaborazione — una relazione complessiva e documentata sulla partecipazione italiana agli organismi finanziari internazionali e sull'attività di questi organismi. La relazione, per la complessità e la molteplicità dei problemi organizzativi e funzionali, nonchè per la varietà delle operazioni creditizie che deve illustrare, verrà portata all'esame del Senato, per un approfondito dibattito sull'intera materia, in occasione della presentazione della nota introduttiva al bilancio 1982, relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in virtù della legge 7 novembre 1977, n. 882.

In tale occasione sarà possibile una valutazione complessiva ed organica non solo sul finanziamento degli organismi finanziari internazionali, sulla partecipazione dei Paesi industrializzati e sul grado di incidenza nella crescita economica e sociale dei Paesi in via di sviluppo, ma altresì con riferimento alla specifica iniziativa italiana nell'ambito della politica creditizia internazionale a sostegno delle economie più arretrate, e all'apporto tecnico ed operativo del nostro Paese, così come richiesto dalla 6^a Commissione.

Vengono richiamati in particolare i compiti ed i programmi di intervento della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) da cui è sorta l'IDA; della Banca interamericana di sviluppo (BID);

della Banca asiatica di sviluppo (BAS); della Banca europea per gli investimenti (BEI); oltre che del Fondo africano di sviluppo (FAS) e della Corporazione finanziaria internazionale (IFC). Su questi organismi il Governo ha già inviato alcune puntuali note informative, che dovranno essere integrate dai dati relativi agli indirizzi proposti e dalle linee di intervento poste in atto dal nostro Paese.

* * *

L'articolo 1 del disegno di legge autorizza la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'IDA, ne fissa la quota del contributo in lire 377.223 milioni, e indica i criteri di versamento.

L'articolo 2 stabilisce come copertura finanziaria per l'anno 1981 la somma di lire 94.305.750.000, che va a riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

La Commissione, in conformità al parere espresso dalla 5^a Commissione, ha aggiunto al primo comma dello stesso articolo 2 l'esplicito riferimento all'accantonamento speciale di bilancio che viene utilizzato.

Tutto ciò premesso, onorevoli colleghi, a nome della 6^a Commissione propongo all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 1395 che autorizza la partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA).

NEPI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

14 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso, a condizione che al primo comma dell'articolo 2, in fine, siano aggiunte le seguenti parole:

« , all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a Fondi e Banche internazionali" ».

La Commissione infatti ribadisce l'avviso che, a legge finanziaria approvata, occorra nelle clausole di copertura richiamare esplicitamente gli accantonamenti dei fondi speciali che vengono utilizzati.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 462 milioni, pari a lire 377.223.000.000, al tasso di cambio di lire 816,500 per un dollaro, quotazione del Fondo Monetario alla data del 5 ottobre 1979, da versare in quattro rate annuali a partire dal 1981.

Il versamento della prima e della seconda rata potrà essere effettuato dall'Italia anche nelle more dell'adesione degli altri Stati membri alla cennata VI ricostituzione delle risorse dell'IDA.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 94 miliardi 305.750.000 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 94 miliardi 305.750.000 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Partecipazione italiana a Fondi e Banche internazionali ».

Identico.